

R.g. n. 32832/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE (*Provvedimento*

ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge

n.27/2020)

IL GIUDICE

Il giorno novembre 2022

- Visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- Visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- Visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la comunicazione del decreto per lo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta prevista dall'art. 83, comma 3, lettera h) del d.l. 18/20;
- Verificata la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto a cura di parte ricorrente;
- Viste le note depositate da parte ricorrente ed i documenti depositati;
- Vista la costituzione del Ministero resistente,

Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente alle ore come risultante da console.



N. R.G. 32832/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa F _____, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32832/2021 promossa da:

- 1) **M** _____, nata il _____ in Brasile,
 - 2) **M** _____, nato il _____, in Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
 - 3) **V** _____, nato il _____, in Brasile,
 - 4) **B** _____, nato il _____, in Brasile,
 - 5) **J** _____, nato il _____, in Brasile,
 - 6) **V** _____, nato il _____, in Brasile,
- con il patrocinio dell'avv.to B _____ ;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti comuni del Sig. M _____ nato in data _____, in _____), ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.22), il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio non contestando la domanda nel merito, tuttavia eccependo una generica improcedibilità del ricorso, senza alcuna motivazione.

Preliminarmente deve osservarsi che l'avo Italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.4 - 15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina



codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).

Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata. Risulta, infatti, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai propri discendenti.

Dall'esame della documentazione emerge altresì che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti.

La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.

Tanto premesso, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta avrebbe dovuto essere valutata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato nel 2021 al Consolato generale d'Italia a Porto Alegre la richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano *iure sanguinis*, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.



Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, _____ 2022

IL GIUDICE

dott.ssa F

